

CLUB DIRIGENTI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

01

STATUTO

Art. I - Denominazione - Scopi dell'Associazione

1) Costituzione, denominazione e sede

E' costituita in Cuneo una libera Associazione privata apolitica, senza scopi di lucro, denominata "Club Dirigenti Amministrativi e Finanziari". La sede del Club è fissata presso l'Unione Industriale della Provincia di Cuneo ed ha una durata di 99 anni.

2) Scopi dell'Associazione

Il Club Dirigenti Amministrativi e Finanziari, che è costituito e regolato dalle norme del presente Statuto e dalle leggi della Repubblica Italiana sulle Associazioni private, ha i seguenti scopi:

- a) promuovere l'amicizia e la collaborazione fra i dirigenti amministrativi e finanziari su scala nazionale ed internazionale;
- b) promuovere una migliore comprensione dell'importanza della amministrazione e della finanza nell'economia aziendale, nazionale ed internazionale;
- c) stimolare l'interesse per le tecniche amministrative, contabili, finanziarie a tutti i livelli della dirigenza aziendale;
- d) costituire un centro per lo scambio di idee e di esperienze nel campo dell'amministrazione e finanza. Il Club potrà collaborare con altri Club ed Associazioni italiane ed estere aventi scopi affini;
- e) promuovere iniziative culturali e professionali per l'approfondimento delle conoscenze e per il costante aggiornamento circa l'amministrazione e la finanza aziendale e delle materie affini e

collegate;

- f) promuovere iniziative, anche in campo fiscale, per ottenere chiarimenti dalla pubblica amministrazione e per divulgare opinioni, critiche e proposte;
- g) condurre studi e promuovere seminari e corsi sulle tecniche di amministrazione e finanza, di orientamento ed aggiornamento per dirigenti amministrativi e finanziari, di formazione ed addestramento del personale amministrativo;
- h) promuovere ogni altra iniziativa professionale e culturale utile agli associati.

Art. II - Associati e contributi

1) Condizioni per l'ammissione degli associati

Possono essere ammessi ed associati al Club: i responsabili amministrativi e finanziari di aziende produttrici di beni e servizi; docenti, esperti e studiosi della materia; i rappresentanti di enti, istituti ed associazioni interessati alle attività stesse. L'impegno associativo è annuale e si rinnova automaticamente in assenza di disdetta, comunicata con lettera raccomandata R.R. almeno 2 mesi prima.

2) Categoria degli associati

Gli associati si dividono in due categorie: soci effettivi e soci onorari.

3) Procedura per l'ammissione dei soci effettivi

Le domande di ammissione devono essere compilate su appositi moduli predisposti dal Club. L'ammissione è decisa insindacabilmente dal Consiglio Direttivo.

4) Soci onorari

Su proposta del Presidente in carica e di almeno due Consiglieri, il Consiglio con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica, può conferire il titolo di socio onorario.

I soci onorari sono esenti dal pagamento della quota associativa.

5) Quota associativa

L'ammontare della quota associativa è stabilita annualmente dall'Assemblea.

Il mancato pagamento del contributo da parte del socio darà diritto al Club di considerare risolto il rapporto di associazione.

Articolo III - Ordinamento dell'Associazione

1) Organi del Club

Sono organi del Club:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo.

Articolo IV - L'Assemblea dei Soci

1) Convocazione e forma dell'Assemblea

- a) L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo;
- b) l'Assemblea dei Soci può essere ordinaria e straordinaria;
- c) l'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci e contenente l'ordine del giorno;
- d) l'Assemblea straordinaria deve essere convocata senza ritardo dal Consiglio Direttivo quando ne è fatta domanda da almeno due decimi degli associati.

2) Assemblea ordinaria

- a) Elegge il Consiglio Direttivo;
 - b) delibera sugli argomenti attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo ritiene di sottoporre al suo esame;
 - c) deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno sociale per l'esame della relazione sull'attività svolta durante l'anno sociale precedente, per la definizione dei programmi per l'esercizio successivo e per l'approvazione del rendiconto finanziario;
 - d) è regolarmente costituita quando sia presente almeno metà dei soci in prima convocazione, e qualunque sia il numero dei soci presenti in seconda convocazione;
 - e) delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità sarà decisivo il voto del Presidente dell'Assemblea.
- 3) Assemblea straordinaria
- a) Delibera sulle modifiche del presente Statuto nonché sullo scioglimento dell'Associazione, la nomina ed i poteri del Comitato di liquidazione;
 - b) in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci più uno e delibera con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci e delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti;
- 4) Diritto di intervento alle Assemblee e voto
- a) Possono intervenire all'Assemblea i soci onorari e i soci effettivi in regola col pagamento delle quote;
 - b) ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Il documento relativo deve essere conservato dall'Associazione;

- 08
- c) ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega non più di 3 soci.

5) Presidenza dell'Assemblea

- a) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da persona designata dall'Assemblea;
- b) il Presidente constata e dichiara la regolarità dell'intervento dei Soci, la regolarità della costituzione dell'Assemblea e proclama i risultati delle votazioni e delle deliberazioni.

Articolo V - Il Consiglio Direttivo

1) Amministrazione dell'Associazione e Consiglieri

- a) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea ordinaria generale dei soci con le modalità di cui al successivo punto 3) e composto da 9 Consiglieri;
- b) i Consiglieri devono essere scelti fra i soci, restano in carica due anni e possono essere rieletti;
- c) entro quindici giorni dalla notizia della nomina ciascun Consigliere deve comunicare per iscritto l'accettazione della carica;
- d) se nel corso del biennio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio può provvedere a sostituirli per cooptazione. I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio.

2) Compiti e funzioni del Consiglio

- a) Provvede alla normale amministrazione dell'Associazione, attuando i fini sociali e le delibere dell'Assemblea;
- b) provvede, nei limiti delle disponibilità del Club, all'assunzione del personale eventualmente necessario al funzionamento dello stesso;

- c) elegge le cariche sociali di cui al successivo art. VI fra i propri componenti e può conferire incarichi speciali anche ai non associati al Club.

3) Elezione dei Consiglieri

- a) Tutti i Soci possono essere nominati Consiglieri;
- b) i soci possono liberamente candidarsi depositando il loro nome presso la Segreteria del Club 15 giorni prima dell'Assemblea;
- c) sono nominati consiglieri i 9 Soci che hanno totalizzato il maggior numero di voti.

4) Riunioni del Consiglio Direttivo

- a) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, da un Vice Presidente con l'Assistenza del Segretario Generale;
- b) alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano i Consiglieri eletti e le delibere sono valide se approvate dalla metà più uno dei Consiglieri;
- c) il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno su convocazione del Presidente o su richiesta di un terzo dei consiglieri. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti salvo quanto disposto all'articolo II, punto 4);
- d) il Consiglio Direttivo è convocato normalmente con lettera spedita almeno 7 giorni prima, contenente l'ordine del giorno. Può essere eccezionalmente convocato anche con telegramma, inviato almeno 2 giorni prima della riunione;
- e) il Consiglio Direttivo può considerare dimissionario, senza formalità di

sorta, il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa alle sedute consiliari per 3 volte consecutive.

Art. VI - Cariche sociali

1) Cariche sociali

Le cariche sociali sono le seguenti:

a) Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Egli presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee dei soci.

b) I Vice Presidenti

Il Consiglio nomina tra i Consiglieri due Vice Presidenti, ai quali può essere delegata la rappresentanza dell'Associazione.

c) Il Tesoriere

Al Tesoriere sono affidati tutti i fondi dell'Associazione, che egli deposita a nome e per conto del Club in una o più banche scelte dal Consiglio.

Il Presidente e il Consiglio possono verificare i conti in qualunque momento lo ritengano opportuno.

Il Tesoriere o il Presidente incassano le somme da chiunque dovute al Club ed effettuano tutti i pagamenti approvati dal Consiglio.

d) Il Segretario Generale

Il Segretario Generale redige il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo, ne conserva regolarmente il registro e svolge quelle mansioni che il Presidente ed il Consiglio gli affidano.

Al Segretario può essere delegata dal Presidente la firma di documenti ufficiali e la rappresentanza del Club nel caso di impedimento del Presidente e/o dei Vice Presidenti.

2) Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. VII - Patrimonio ed esercizio finanziario

1) Patrimonio

Il patrimonio del Club è costituito:

- a) dalle quote associative;
- b) da eventuali conferimenti di enti sostenitori;
- c) da ogni altro eventuale diritto materiale o immateriale spettante al Club.

2) Esercizio finanziario

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre.

- 3) E' fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni di legge, sulla base delle risultanze del registro di cassa.
- 4) E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 5) Il contributo associativo non è rivalutabile e non è trasferibile.

Articolo VIII - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio dell'Ente eventualmente disponibile sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.